COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavaliere Alfonso

DETERMINAZIONE N. 387 DEL 31/01/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 23/12/2024 con la quale è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna emesse dall'autorità giudiziaria;
- la determinazione n. 4711 del 27/12/2024 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa di **€ 414,78.=** per il rimborso delle spese legali sul **capitolo di bilancio n. 120180/1800 - P.Fin. U.1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso" anno finanziario 2024** in favore della parte vincitrice della causa di cui all'allegato B alla su citata deliberazione consiliare;

PRESO ATTO che

- la sentenza acquisita con prot. 53172/2024 dispone la **distrazione delle spese legali a favore del legale** della parte attrice;
- con nota prot. 67766/2024 il legale dichiara di **non applicare un regime fiscale agevolato**;

CONSIDERATO che il Comune, obbligato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza quale parte soccombente, non è tenuto a richiedere preventivamente fattura al cliente del difensore distrattario, né tanto meno fattura al professionista medesimo;

RILEVATO che, dal punto di vista prettamente fiscale, qualora – come nel caso de quo – la P.A. sia tenuta al pagamento di compensi e spese legali in favore di un Avvocato in forza di una sentenza o analogo titolo esecutivo che abbia disposto la "distrazione", unico intestatario della fattura è il soggetto assistito in giudizio il quale è peraltro l'unico committente dell'attività professionale svolta;

RILEVATO che, l'art. 18, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972, prevede il diritto-dovere della "rivalsa", secondo cui: "il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente";

RITENUTO pertanto che l'applicazione di tali principi comporta:

- che l'Avvocato debba addebitare l'imposta nei confronti del proprio cliente, ciò indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia obbligato o meno al pagamento delle spese e degli onorari;
- che il rapporto sinallagmatico, come concepito e descritto nel succitato art. 18 del D.P.R. n. 633/1972, intercorre tra il cliente ed il legale, restando del tutto estraneo il soccombente in giudizio, dal che consegue l'obbligo da parte del difensore di emettere la fattura, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti del proprio assistito, indicando l'onorario dovuto, le spese e l'imposta sul valore aggiunto;
- che nella fattura emananda all'esito del pagamento, intestata comunque al cliente, verrà indicato che il pagamento è avvenuto da parte della P.A. (Comune di Rovigo) soccombente in giudizio, vincolato alla prestazione in virtù della condanna contenuta nella sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 6737/2024;

RILEVATO che, dalla lettura dell'art. 25, co 1 del D.P.R. n. 600/1973, emerge che la ritenuta vada operata anche nel caso in cui compenso sia corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo rese a terzi o nell'interessi di terzi, ragione per cui l'area applicativa della ritenuta comprende anche il pagamento di compensi per prestazioni professionali che siano rese "al di fuori del sinallagma commissione-prestazione", a favore di un committente non esecutore di pagamento;

CONSIDERATO che è sostituto d'imposta chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se tale pagamento è disposto da una sentenza di condanna (sul punto si veda la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 189 del 03/02/2023 che chiarisce che la ritenuta va applicata dalla P.A. sia in caso di corresponsione delle spese di lite a favore dell'avvocato della parte vittoriosa dichiarato distrattario, sia nell'ipotesi di delega all'incasso, a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa);

RILEVATO che ai fini del presente pagamento non è necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva considerato che lo stesso avviene in esecuzione di quanto statuito in una sentenza e, quindi, al di fuori di un rapporto contrattuale;

RITENUTO di liquidare in favore del legale antistatario della parte vittoriosa identificato nell'allegato A), al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), la **somma complessiva, al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 414,78.=** (di cui € 250,00.= a titolo di compensi, € 37,50.= a titolo di generali, € 11,50.= a titolo di CPA ed € 65,78.= quale Iva, oltre € 50,00.= a titolo di spese anticipate fuori campo iva);

RITENUTO quindi, di disporre il pagamento tramite **bonifico bancario in favore del legale antistatario della parte vittoriosa** identificato nell'allegato A) al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati

personali) all'IBAN dallo stesso indicato con nota prot. n. 67766/2024, dell'**importo di € 357,28.=**, al netto della ritenuta di acconto su onorari e spese pari ad € 57,50.=;

RITENUTO inoltre, di operare in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 29, co. 5 del D.P.R. n. 600/1973, la **ritenuta d'acconto di € 57,50.=**;

VISTI

- il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 76 del 24.12.2024, con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali del Settore "Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile" ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 al dott. Alfonso Cavaliere, il quale, con riferimento al presente atto agisce anche nelle vesti di Responsabile del procedimento;
- il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.";
- il D.lgs. 14 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 avente ad oggetto:"Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta n. 4 del 08/01/2025 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie" dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026" dichiarata i.e.;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2) di liquidare in favore del legale identificato nell'allegato A), al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), la **somma complessiva, al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 414,78.=** (di cui € 250,00.= a titolo di compensi, € 37,50.= a titolo di generali, € 11,50.= a titolo di CPA ed € 65,78.= quale Iva, oltre € 50,00.= a titolo di spese anticipate fuori campo iva);
3) di disporre il pagamento tramite **bonifico bancario in favore del legale antistatario della parte vittoriosa** identificato nell'allegato A) al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati

personali) all'IBAN dallo stesso indicato con nota prot. n. 67766/2024, dell'**importo di € 357,28.=**, al netto della ritenuta di acconto su onorari e spese pari ad € 57,50.=;

4) di operare, in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 29, co. 5 del D.P.R. n. 600/1973, la **ritenuta d'acconto di € 57,50.=**;

5) di dare atto che il pagamento di cui al punto n. 3), non è subordinato alla presentazione di fattura da parte del professionista, il quale invece, per quanto evidenziato in narrativa, sarà tenuto esclusivamente al successivo invio di fattura al sua cliente, con specificazione che il pagamento del Comune solvente è avvenuto sulla base di titolo giudiziale;

6) di precisare che la citata spesa pari a complessivi € 414,78.=, trova copertura nei fondi di cui al **capitolo di bilancio n. 120180/1800 - P.Fin. U.1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso" anno finanziario 2024 – impegno n. 3411/2024**;

7) di trasmettere il presente atto alla Sezione Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;

8) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dal parte delle pubbliche amministrazioni (art. 37 D.lgs. 33/2013 e artt. 20 e 28 D.lgs. 36/2023) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente;

9) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale